

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	16
Sulla scomparsa dell'Assistente Superiore Marco Ferretti	16
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. C. 2746 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione di rappresentanti della Boeing Company (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Sulla scomparsa dell'Assistente Superiore Marco Ferretti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, prima di dare inizio alla seduta, intende esprimere, a nome di tutta la Commissione, profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Ferretti, storico capo dei commessi della Camera dei deputati, dove ha lavorato per oltre quarant'anni. In quiescenza dal 2017, era ricoverato da Natale perché positivo al COVID.

Professionista di altissimo livello, stimato e apprezzato da tutti, Marco Ferretti

non aveva ancora compiuto i settant'anni. A tutti i familiari, rinnova i sentimenti di vicinanza in questo triste momento.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

C. 2737 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la Commissione ha svolto l'audizione di rappresentanti dell'Autorità nazionale UAMA.

Salvatore DEIDDA (FDI) ritiene necessario acquisire un chiarimento sul tema dell'esercizio della giurisdizione sul personale delle Forze armate inviato nel Qatar. In particolare, si domanda cosa potrebbe succedere ad un nostro militare accusato, dalle autorità locali, di avere commesso fatti vietati da leggi religiose. Sottolinea l'importanza di assicurare agli uomini e alle donne inviati nei teatri all'estero la loro sicurezza personale e chiede, quindi, di poter proseguire l'esame del provvedimento in un momento in cui il Governo potrà garantire la presenza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda come nella sede consultiva la presenza del Governo non sia obbligatoria e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza si era convenuto di concludere l'esame del provvedimento dopo aver svolto l'attività conoscitiva finalizzata ad acquisire i necessari approfondimenti. Tuttavia, in considerazione del fatto che la Commissione Affari esteri non ha ancora definito quando licenziare il provvedimento per l'Assemblea, domanda ai gruppi come intendano procedere.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) osserva che la norma richiamata dal collega Deidda è sufficientemente chiara e, pertanto, non ravvisa la necessità di un ulteriore rinvio.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) osserva che gli approfondimenti svolti attraverso l'audizione del Direttore dell'UAMA hanno chiarito i dubbi e le perplessità sorte nel corso del dibattito.

Maria TRIPODI (FI) concorda con i colleghi intervenuti, non ravvisando particolari ostacoli a procedere nell'*iter* del provvedimento.

Roger DE MENECH (PD) non ritiene che vi siano elementi sufficienti per rinviare l'esame del provvedimento, essendo state già acquisite le necessarie delucidazioni.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) condivide le considerazioni dei colleghi già intervenuti.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) fa presente, inoltre, che eventuali ulteriori riflessioni si potrebbero svolgere nell'ambito dell'esame presso la Commissione di merito e che la mancanza della clausola sull'esercizio della giurisdizione sul personale militare da parte dello Stato inviante risale all'accordo di cooperazione nel settore della difesa con il Governo dello Stato del Qatar fatto nel 2010, carenza alla quale tale accordo vi pone rimedio.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce il proprio convincimento che la giurisdizione sul proprio personale possa essere esercitata solo per determinati specifici casi e che sarebbe opportuno attendere che il Governo possa fornire le necessarie assicurazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi in Commissione, domanda al relatore se sia pronto per illustrare la sua proposta di parere.

Devis DORI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

C. 2746 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2021.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 febbraio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione di rappresentanti della Boeing Company.

(*Svolgimento e conclusione*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Angela NATALE, *Presidente Boeing Italia e Managing Director Sud Europa* e Anna Clementina VECLANI, *Direttore Sales & Marketing Sud Europa della Boeing*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, il deputato Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), da remoto, nonché i deputati Roberto ROSSINI (M5S) e Alberto PAGANI (PD)

Angela NATALE, *Presidente Boeing Italia e Managing Director Sud Europa* e Anna Clementina VECLANI, *Direttore Sales & Marketing Sud Europa della Boeing*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (C. 2737 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (C. 2737 Governo);

premessi che:

la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar è attualmente disciplinata dall'Accordo fatto a Doha il 12 maggio 2010, ratificato con la legge 27 ottobre 2011, n. 198;

tale Accordo risulta privo di una clausola sulla giurisdizione, relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte qatariana a concedere una sia pure parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione;

considerato che:

l'avvio di diverse iniziative nel campo del *procurement*, della formazione e dell'addestramento – con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar – ha reso opportuna la firma di uno scambio di Note verbali di carattere emendativo, contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione;

rilevato che:

il disegno di legge C. 2737 modifica il testo dell'Accordo, introducendo, al paragrafo 1, una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, nell'ambito dell'invio

di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge;

il paragrafo 2 riconosce, altresì, allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio;

è, altresì, previsto che, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante, in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della parte richiedente, a scontare la pena nel Paese della parte inviante;

lo scambio di Note reca, inoltre, alcune novelle agli articoli 9 e 11, relativamente alla sicurezza delle informazioni classificate e al rinnovo automatico dell'Accordo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2021;

considerato, in particolare, che la legge 9 luglio 1990, n. 185, pone espresso divieto

di esportare materiali di armamento verso i Paesi che:

si trovino in stato di conflitto armato in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche;

i cui Governi siano responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (C. 2746 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudafrica sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (C. 2746 Governo);

premessi che:

l'Accordo è volto a rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due Parti, con l'obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

rilevato che:

l'Accordo è costituito da un breve preambolo e da 13 articoli, che ricalcano le disposizioni di analoghi accordi di cooperazione nel settore della difesa;

considerato che:

l'articolo 3 enuncia – in modo non esaustivo – i campi della cooperazione, mentre l'articolo 4 stabilisce le modalità di cooperazione;

grande rilevanza riveste l'articolo 8, che disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, chiarendo che essa potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitata-

mente alle categorie di armamenti elencate;

l'acquisizione dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi e l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente;

ricordato che:

la recente modifica dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, il Ministero della difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale;

sottolineato che:

l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo del Sudafrica, in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di con-

trollo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Direttore dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento)

nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione nella seduta del 23 febbraio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.